

**COMUNE DI CERIA NA**

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29****OGGETTO:****ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI.**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente	Sì
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì
4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere	Sì
5. ROLANDO MAURO - Consigliere	Sì
6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere	Sì
7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere	Sì
9. CALA' ANGELA - Consigliere	Sì
10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere	Sì
11.	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Tommaso La Mendola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.

Si da atto che:

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è avvenuta tramite zoom per videoconferenza;
 - i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione;
- Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Preso atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, conseguentemente, il Comune, fermo restando quanto suindicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate e che il Comune di Ceriana vi ha provveduto con deliberazione consiliare n. 20, in data 27.09.2017, esecutiva;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Corte dei Conti - Sezione di controllo territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma. 2 T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Richiamate le precedenti deliberazioni aventi ad oggetto la situazione dell'unica società partecipata dal Comune di Ceriana, Società Rivieracqua S.c.p.a., società in house costituita il 14.11.2012 allo scopo di gestire il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese con capitale composto da n. 124.946 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, partecipata dal Comune nella misura dell'1%;

Dato atto che la partecipata presenta un bilancio di esercizio al 31.12.2019 con una ulteriore perdita rispetto a quella già ingente relativa al bilancio di esercizio al 31.12.2018. Il bilancio al 31.12.2019, reca una perdita di esercizio pari ad Euro 2.975.164,00 ed una differenza tra valore e costi della produzione di Euro – 2.815.235,00. Poiché trattasi di società che svolge servizio pubblico di rete a rilevanza economica (S.I.I.), il calcolo dell'accantonamento ex art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato effettuato sul risultato inteso come “*differenza tra valore e costi della produzione*” ai sensi dell’art. 2425 del codice civile e poiché la quota di partecipazione detenuta dall’Ente ammonta all’1%, l’accantonamento previsto con deliberazione della Consiglio comunale n. 25/2020 è pari a Euro 25.152,35;

Ribadita, con le precisazioni di cui sopra, la necessità di mantenere la partecipazione nella suddetta Società in ragione del servizio svolto e dato atto che la società ha inoltrato al Tribunale di Imperia istanza di concordato preventivo;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificata la competenza dell’Organo consiliare;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 TU Enti locali;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria alla data del 31 dicembre 2019 delle società in cui il Comune di Ceriana detiene partecipazioni, dirette o indirette;
3. Dare atto che l’unica società partecipata dal Comune di Ceriana è la Società Rivieracqua S.c.p.a., società in house costituita il 14.11.2012 allo scopo di gestire il servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese con capitale composto da n. 124.946 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, partecipata dal Comune nella misura dell’1%;
4. Mantenere la partecipazione nella suddetta Società in ragione del servizio svolto, non essendo necessario un nuovo piano di razionalizzazione, fatto salvo l’esito della procedura concordataria innanzi al Tribunale di Imperia;
5. Precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
6. Trasmettere la presente deliberazione alla suddetta società partecipata e comunicare l’esito della presente ricognizione agli Organi previsti dall’art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere entro il termine di scadenza previsto dal citato articolo 20 (31 dicembre 2020), con voti favorevoli unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile**, parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL.

Il Segretario Comunale
Dott. Tommaso La Mendola

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Il Segretario Comunale
F.to : dott.Tommaso La Mendola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 37 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-gen-2021 al 30-gen-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceriana , li 15-gen-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.Tommaso La Mendola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Ceriana, li _____

Il Segretario Comunale
dott.Tommaso La Mendola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-nov-2020

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.Tommaso La Mendola